

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art.1 [DENOMINAZIONE]
- Art. 2 [ISTITUZIONE DEL FONDO, ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, SEDE E RECAPITI]
- Art. 3 [SCOPO]

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 [REGIME DEL FONDO]
- Art. 5 [DESTINATARI]
- Art. 6 [SCELTE DI INVESTIMENTO]
- Art. 7 [GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI]
- Art. 8 [SPESE]

PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art. 9 [CONTRIBUZIONE]
- Art. 10 [DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE]
- Art. 11 [PRESTAZIONI PENSIONISTICHE]
- Art. 12 [EROGAZIONE DELLA RENDITA]
- Art. 13 [TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE]
- Art. 14 [ANTICIPAZIONI]

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art. 15 [SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE]
- Art. 16 [SISTEMA DI GOVERNO]
- Art. 17 [DEPOSITARIO]
- Art. 18 [RESPONSABILE]
- Art.19 [ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA]
- Art. 20 [CONFLITTI DI INTERESSE]
- Art. 21 [SCRITTURE CONTABILI]

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 (MODALITÀ DI ADESIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE)

Art. 23 (TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI)

Art. 24 (COMUNICAZIONI E RECLAMI)

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 25 (MODIFICHE AL REGOLAMENTO)

Art. 26 (TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO)

Art. 27 (CESSIONE DEL FONDO)

Art. 28 (OPERAZIONI DI FUSIONE)

Art. 29 (RINVIO)

PARTE VII - ALLEGATI

ALLEGATO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 (NOMINA E CESSAZIONE DALL'INCARICO)

Art. 2 (REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ)

Art. 3 (DECADENZA)

Art. 4 (RETRIBUZIONE)

Art. 5 (AUTONOMIA DEL RESPONSABILE)

Art. 6 (DOVERI DEL RESPONSABILE)

Art. 7 (RAPPORTI CON LA COVIP)

Art. 8 (RESPONSABILITÀ)

ALLEGATO II - CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Art. 1 (TIPOLOGIA DI RENDITA)

Art. 2 (CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE)

Art. 3 (PAGAMENTO DELLE RENDITE)

Art. 4 (TASSI PER LA CONVERSIONE DEL CAPITALE ASSICURATO CONTRIBUTIVO IN RENDITA)

Art. 5 (COEFFICIENTI DI CONVERSIONE)

Art. 6 (COSTI APPLICATI SULLA RENDITA)

(art.12
del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252,
aggiornato a Marzo 2025)

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1. - DENOMINAZIONE

1. "Fondo pensione aperto Crédit Agricole Vita", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

ART. 2. - ISTITUZIONE DEL FONDO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, SEDE E RECAPITI

1. Il Fondo è stato istituito dalla Società "Crédit Agricole Vita S.p.A." (di seguito "Impresa di assicurazione"), giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, con provvedimento del 7 agosto 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. L'impresa di assicurazione esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 3057
4. L'impresa di assicurazione ha sede legale in Parma; l'attività relativa al Fondo è però svolta in Milano presso la sede amministrativa dell'Impresa di assicurazione.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa di assicurazione è informazioni.ca-vita@legalmail.it

ART. 3. - SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

ART. 4. - REGIME DEL FONDO

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

ART. 5 - DESTINATARI

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'art. 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

ART. 6. - SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - Comparto Linea Garantita. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.
 - Comparto Linea Moderata
 - Comparto Linea Dinamica
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

ART. 7. - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. L'impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
3. L'impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

a) Comparto LINEA GARANTITA

Politica di investimento:

- *Politica di gestione:* composizione del portafoglio ampiamente diversificato con prevalenza di titoli di debito denominati in euro e in valuta. La componente azionaria non potrà eccedere il 50% del patrimonio. È consentito l'utilizzo di derivati per finalità di copertura dei rischi ed efficiente gestione del portafoglio. La duration del portafoglio sarà coerente con il benchmark di riferimento: lo scostamento permesso è di 2 anni.
- *Strumenti finanziari:* titoli di debito quotati e non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE, titoli azionari quotati nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento ed OICR.
- *Categorie di emittenti e settori industriali:*
per la componente obbligazionaria: stati, organismi sovranazionali e emittenti privati con un buon livello di solvibilità creditizia. Si precisa che il merito di credito assegnato dalle Agenzie di Rating è solo uno degli elementi tenuti in considerazione per la valutazione complessiva del rischio creditizio di un emittente;
per la componente azionaria: emittenti societari prevalentemente ad alta capitalizzazione operanti in tutti i settori economici.
- *Aree geografiche di investimento:* prevalentemente Paesi dell'Unione Europea e in misura contenuta principali paesi industrializzati dell'OCSE.
- *Rischio cambio:* tendenzialmente coperto/gestito attivamente.
- *Garanzia:*
l'adesione al comparto denominato LINEA GARANTITA attribuisce all'aderente, al verificarsi degli aventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito, a prescindere dai risultati di gestione, pari alla somma dei contributi netti versati al

Comparto (inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i contributi versati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni), ciascuno capitalizzato al tasso annuo d'interesse composto del 1,0%.

[Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10, comma 2.]

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi.

La garanzia può essere prestata alla impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'art. 10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Impresa di assicurazione.

Il comparto LINEA GARANTITA è destinato anche al conferimento tacito del TFR.

b) Comparto LINEA MODERATA

Politica di investimento:

- *Politica di gestione:* composizione del portafoglio tendenzialmente bilanciata tra titoli di debito e di capitale denominati in euro e in valuta. La componente azionaria non potrà eccedere il 70% del patrimonio. È consentito l'utilizzo di derivati per finalità di copertura dei rischi ed efficiente gestione del portafoglio. La duration del portafoglio sarà coerente con il benchmark di riferimento: lo scostamento permesso è di 2 anni.
- *Strumenti finanziari:* titoli di debito quotati e non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE, titoli azionari quotati nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento ed OICR.
- *Categorie di emittenti e settori industriali*

Per la componente obbligazionaria: Stati, organismi sovranazionali e emittenti privati con un buon livello di solvibilità creditizia. Si precisa che il merito di credito assegnato dalle Agenzie di Rating è solo uno

degli elementi tenuti in considerazione per la valutazione complessiva del rischio creditizio di un emittente.

Per la componente azionaria: emittenti societari prevalentemente ad alta capitalizzazione operanti in tutti i settori economici.

- *Aree geografiche di investimento*

Per la componente obbligazionaria: Prevalentemente paesi dell'Unione Europea e in misura contenuta principali paesi industrializzati dell'OCSE

Per la componente azionaria: Prevalentemente paesi dell'Unione Europea, Nord America e Giappone

- *Rischio cambio:* tendenzialmente coperto/gestito attivamente

c) Comparto LINEA DINAMICA

Politica di investimento:

- *politica di gestione:* composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso titoli di capitale denominati in euro e in valuta. La componente azionaria non potrà essere inferiore al 70% del patrimonio. È consentito l'utilizzo di derivati per finalità di copertura dei rischi ed efficiente gestione del portafoglio. La duration del portafoglio coerente con il benchmark di riferimento: lo scostamento permesso è di 2 anni.

- *Strumenti finanziari:* titoli azionari quotati nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento; titoli di debito quotati e non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE, OICR.

- *Categorie di emittenti e settori industriali:*

Per la componente azionaria: emittenti societari prevalentemente ad alta capitalizzazione operanti in tutti i settori economici.

Per la componente obbligazionaria: Stati, organismi sovranazionali e emittenti privati con un buon livello di solvibilità creditizia. Si precisa che il merito di credito assegnato dalle Agenzie di Rating è solo uno degli elementi tenuti in considerazione per la valutazione complessiva del rischio creditizio di un emittente.

- *Aree geografiche di investimento:* Prevalentemente paesi dell'Unione Europea, Nord America e Giappone.

- *Rischio cambio:* tendenzialmente coperto/gestito attivamente.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa.

ART. 8. - SPESE

1. L'iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione:
non sono previste spese di ingresso
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente:
una commissione pari a € 20,00 applicata annualmente;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto una commissione di gestione prelevata con cadenza trimestrale, pari a:

Comparti	Commissione di gestione Trimestrale (%)	Commissione di gestione corrispondente su base annua (%)
Linea Garantita	0,2875	1,15
Linea Moderata	0,30	1,20
Linea Dinamica	0,35	1,40

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il contributo di vigilanza dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di rappresentanza, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione, ove tale Organismo sia presente.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. Si specifica che quanto sopra esposto si applica anche ai OICR non collegati.

- c) Spese collegate all'esercizio di prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi
 - c.1) 50,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;
 - c.2) 50,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.13.

- d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n. 2.
 - e) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. È previsto un costo di 25,00 € **all'attivazione della rendita**.
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
 3. Sono a carico dell'impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ART. 9. - CONTRIBUZIONE

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
 2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
 3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al Fondo.
 4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
 5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturato al Fondo.
- È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

ART. 10. - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lett. b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie previste.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. L'impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli art. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

ART. 11. - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo di massimo cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, presentando apposita modulistica scaricabile dal sito web nella sezione "Modulistica Previdenziale".
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuata a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad un'altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.

ART. 12. - EROGAZIONE DELLA RENDITA

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata, calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere, presentando apposita modulistica scaricabile dal sito web nella sezione "Modulistica Previdenziale", comunque

l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:

- a) rendita vitalizia immediata, il cui importo è variabile in base all'età dell'aderente ed alla rateazione della rendita stessa. La rendita sarà pagata all'aderente finché in vita.
 - b) rendita vitalizia immediata su due teste reversibile, il cui importo è variabile in base all'età dell'aderente, e all'età del reversionario prescelto, alla misura della reversibilità, ed alla rateazione della rendita stessa. La rendita sarà pagata all'aderente finché in vita e, dopo il decesso di quest'ultimo, vita natural durante del sopravvissuto (Reversionario) designato.
 - c) rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta, e successivamente vitalizia, il cui importo è variabile in base all'età dell'aderente ed alla rateazione della rendita stessa. La rendita sarà pagata all'aderente finché in vita. Qualora il decesso del medesimo avvenga entro il termine prescelto (periodo di certezza), la rendita sarà pagata alla persona da lui designata per il periodo rimanente del termine prescelto.
3. Nell'allegato n.2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n.2 e, negli altri casi a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

ART. 13. - TRASFERIMENTO E RISCOATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo, presentando apposita modulistica scaricabile dal sito web nella sezione "Modulistica Previdenziale".

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
 - d) riscattare totalmente l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta nel periodo di partecipazione al Fondo, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 del presente articolo, l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6. L'impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente

dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART. 14. - ANTICIPAZIONI

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, presentando apposita modulistica scaricabile dal sito web nella sezione "Modulistica Previdenziale", nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI

ART. 15. - SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa di assicurazione.
4. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

ART. 16. - SISTEMA DI GOVERNO

1. L'impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

ART. 17. - DEPOSITARIO

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. L'impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi. In ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - L'impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

ART. 18. - RESPONSABILE

1. L'impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n.1.

ART. 19. - ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'art.5, comma 5 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di organismo di rappresentanza".
3. L'impresa di assicurazione individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.
4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.
5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sull'impresa di assicurazione.
7. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, l'impresa di assicurazione e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.
8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
9. Il presente articolo si applica unicamente ove sia presente un Organismo di rappresentanza.

ART. 20. - CONFLITTI DI INTERESSE

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

ART. 21. - SCRITTURE CONTABILI

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web dell'impresa di assicurazione.

PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ART. 22. - MODALITÀ DI ADESIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa di assicurazione.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento dei relativi allegati e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
8. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 23. - TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI

1. L'impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'impresa di assicurazione, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede dell'impresa di assicurazione. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. L'impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 24. - COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. L'impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

PARTE VI NORME FINALI

ART. 25. - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26.

ART. 26. - TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferi-

mento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

2. L'impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

ART. 27. - CESSIONE DEL FONDO

1. Qualora l'impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

ART. 28. - OPERAZIONI DI FUSIONE

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

ART. 29. - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO N. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

ART. 1. - NOMINA E CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa di assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

ART. 2. - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresa di assicurazione.

ART. 3. - DECADENZA

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

ART. 4. - RETRIBUZIONE

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.

2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

ART. 5. - AUTONOMIA DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa di assicurazione riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art.6. L'impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

ART. 6. - DOVERI DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica finanziaria del fondo pensione che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
- v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.

4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

ART. 7. - RAPPORTI CON LA COVIP

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 8. - RESPONSABILITÀ

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N. 2 - Documento sulle rendite

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Il presente documento illustra le condizioni e le modalità di erogazione delle rendite del fondo pensione aperto "Fondo Pensione Aperto Crédit Agricole Vita" offerto da Crédit Agricole Vita S.p.A., Società Unipersonale, con sede legale in Parma, Via Università, 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Parma, Codice Fiscale n. 09479920150 e Partita IVA n.02886700349, capitale sociale di Euro 236.350.000,00 i.v., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00090, Capogruppo del "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 057, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., in persona dell'Amministratore Delegato, Marco Di Guida, munito di idonei poteri (nel seguito la "Società" o la "Compagnia").

In particolare, il presente documento, reperibile nell'area pubblica del sito web del Fondo Pensione Aperto, contiene informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel regolamento del fondo e nella nota informativa, nonché aggiornamenti riguardanti la fase di erogazione delle rendite e i relativi costi di erogazione applicati.

ART. 1. – TIPOLOGIA DI RENDITA

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, al Beneficiario è erogata una rendita vitalizia immediata, rivalutabile annualmente, calcolata in base alla posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

La rendita può assumere, a scelta dell'Aderente al Fondo, le seguenti forme:

1. Rendita vitalizia immediata, il cui importo è variabile in base all'età dell'Aderente ed alla rateazione della rendita stessa. La rendita sarà pagata all'Aderente finché in vita.
2. Rendita vitalizia immediata su due teste reversibile, il cui importo è variabile in base all'età dell'Aderente, e all'età del Reversionario prescelto, alla misura della reversibilità, ed alla rateazione della rendita stessa. La rendita sarà pagata all'Aderente finché in vita e, dopo il decesso di quest'ultimo, vita natural durante del sopravvissuto (Reversionario) designato.
3. Rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta dell'Aderente, e successivamente vitalizia, il cui importo è variabile in base all'età dell'Aderente

ed alla rateazione della rendita stessa. La rendita sarà pagata all'Aderente finché in vita. Qualora il decesso del medesimo avvenga entro il termine prescelto (periodo di certezza), la rendita sarà pagata alla persona da lui designata per il periodo rimanente del termine prescelto.

Sarà cura dell'Aderente indicare, al momento dell'inserimento in assicurazione, i dati identificativi dell'eventuale Reversionario con la percentuale di reversibilità o il beneficiario designato in caso di rendita certa.

L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita si ottiene dividendo quanto versato alla Compagnia - al netto delle eventuali imposte - per il tasso di conversione in rendita riportato nell'Allegato I "Coefficienti di conversione in rendita", in funzione dell'età dell'Aderente, opportunamente rettificata come indicato nell'allegato stesso, del frazionamento scelto e della tipologia di rendita prescelta.

In caso di rendita reversibile, il suddetto tasso viene determinato anche con riferimento all'età, opportunamente rettificata come indicato nell'allegato, della testa Revisionaria, nonché alla percentuale di reversibilità della rendita stessa.

Le età in anni interi dell'Aderente e dell'eventuale Reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione d'anno di età uguale o superiore a 6 mesi compiuti.

La periodicità dei pagamenti per ogni forma di rendita può essere liberamente scelta tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile e non può essere modificata durante il periodo di erogazione della stessa.

La rendita iniziale sarà rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale della rendita secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione di cui al punto successivo.

ART. 2. - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto è collegato ad una speciale gestione finanziaria, denominata "Crédit Agricole Vita", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento reperibile sul sito: <https://www.ca-vita.it/downloads/fascicoli-informativi/Regolamento-GS-Credit-Agricole-Vita.pdf>.

Il risultato della gestione ed il tasso di rendimento ottenuto sono annualmente certificati da una Società di Revisione Contabile iscritta all'albo cui all'Art.161 del D. Lgs 58/98.

A) misura della rivalutazione

La misura annua di rivalutazione si ottiene moltiplicando il tasso percentuale di rendimento medio conseguito sulle attività assegnate alla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita", le cui modalità di calcolo sono riportate nel regolamento della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita" relativo al terzo mese precedente la data di calcolo, per un'aliquota di partecipazione pari al 90%.

B) rivalutazione della rendita assicurata

Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera A).

ART. 3. - PAGAMENTO DELLE RENDITE

Le rate di rendita vengono erogate dalla Compagnia nel giorno di loro scadenza in rate annuali posticipate.

Beneficiari delle prestazioni di rendita sono i singoli Assicurati. È data facoltà, al momento della richiesta della prestazione, di modificare la rateazione della rendita stessa in rate semestrali, trimestrali o mensili posticipate; in tal caso, l'importo della rata di rendita sub annuale si determina dividendo l'importo maturato per il tasso relativo all'età raggiunta al pensionamento e dalla rateazione prescelta, e dividendo il risultato ottenuto per il numero di rate previsto nell'anno. Annualmente verrà richiesta l'esibizione di un valido documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente.

ART. 4. - TASSI PER LA CONVERSIONE DEL CAPITALE ASSICURATO CONTRIBUTIVO IN RENDITA

I tassi da utilizzare per il calcolo della rendita vitalizia immediata e della rendita certa sono riportati nelle tabelle seguenti dell'Allegato I.

Il tasso da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita vitalizia immediata e della rendita certa si ricava dalle tabelle seguenti in base all'età, all'anno di nascita dell'Aderente ed alla rateazione della rendita.

In base alla tavola di mortalità adottata (Allegato I) "Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita", l'età computabile ai fini assicurativi è corretta in base all'anno di nascita dell'Aderente, come evidenziato nella tabella Age-Shifting dell'Allegato I.

L'età computabile ai fini del calcolo della rendita è espressa in anni e mesi. Per le età non intere, il tasso si ottiene per interpolazione lineare dei tassi corrispondenti alle età intere ottenute approssimando rispettivamente per difetto e per eccesso l'età corretta in anni e mesi.

ART. 5. - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto della speranza di vita residua dell'Aderente e di un tasso di attualizzazione (tasso tecnico) fissato nella misura dello 0%; pertanto, la rendita vitalizia è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo dello 0%.

Sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie, i suddetti coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati: detta rideterminazione non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione.

I tassi e la relativa documentazione da utilizzare per il calcolo della rendita vitalizia immediata su due teste reversibile sono riportati nell'Allegato I.

ART. 6. - COSTI APPLICATI SULLA RENDITA

Spese per il servizio di erogazione delle rendite pari allo 0,8% della rendita annua maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno.

Retrocessione all'Aderente pari al 90% del rendimento annuo della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita", fermo restando il trattenimento da parte della Compagnia di almeno un punto percentuale di rendimento.